
a fosti è conforme al sun originale 6 2 1 116, 2012



Il Ministro dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a del Mara – Utilicio di Gabinetto – Decrett

U.prot GAB - DEC - 2012 - 0000121 del 28/06/2012

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante noune in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in parricolare l'arr. 25 disciplinante le modalità di esercizio del diritto di accesso subordinando il rilascio di copia al rimborso del costo di riproduzione;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, ed, in particolare, l'art. 7, comma 6 in base al quale si stabilisce che il rilascio di documenti è consentito previo pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo modalità stabilite dalle singole Amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 reso in recepimento della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ed in particolare l'art. 6 che stabilisce la gratuità dell'accesso all'informazione ambientale fatta salva la previsione di cui all'art. 25, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine ai costi per il rilascio di copie;

RITENUTO di dover individuare e differenziare i costi di riproduzione, diritti di ricerca, diritti d'ufficio relativi alle richieste di accesso, nonché il rimborso dei costi di spedizione in base alle modalità prescelte per l'esercizio del diritto;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 disciplinante l'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni;



VISTO il Provvedimento Direttoriale prot. DSA-DEC-2008-0000435 del 12/06/2008 che stabilisce il costo per la riproduzione della documentazione su supporto informatico;

RITENUTO pertanto, di dover adottare la disciplina che regola i costi telativi all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in linea con la normativa attualmente vigente, anche per assicurare una trattazione omogenea, da parte di tutte le strutture ministeriali, delle istanze relative al diritto di accesso;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

- 1. Il presente decreto disciplina i costi relativi all'esercizio del diritto di accesso mediante estrazione di copia ai documenti amministrativi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in conformità a quanto previsto sia dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, nonché dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 in relazione alle varie tipologie.
- 2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dal Ministero. L'Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
- Sono sottratti all'accesso i documenti individuati ai sensi dell'art. 24 della Legge
 241 del 1990, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 195/2005.

ART. 2

(Casti per il rilascia ed estrazione delle copie)

L'estrazione di copia di atti è sottoposta al versamento delle spese per il rilascio ed estrazione di copia, stabilite nella misura di:

€ 0,25 per facciara per riproduzioni fotostatiche formato A4 in bianco e nero;

€ 1,00 per facciata per riproduzioni fotostatiche formato A4 a colori;

€ 0,50 per facciata per riproduzioni fotostatiche formato A3 in bianco e nero;

€ 2,00 per facciata per riproduzioni fotostatiche formato A3 a colori.

I costi per le riproduzioni su supporti digitali/informatici sono stabiliti nella misura di:

 € 5,00 per riproduzioni su supporti digitali/informatici forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (CD, DVD);

I costi per le riproduzioni con scanner sono stabiliti nella misura di:

© 0,25 per facciata.

ART.3 (Diritti di ricerca e di ufficio)

Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali o una procedura di ricerca di particolate difficoltà ovvero richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione del corrispettivo è effettuata dall'Amministrazione in base ai dovuti diritti di ricerca e di ufficio.

I diritti di ricerca e di ufficio comunque sono stabiliti nella misura di:

€ 2,00 per la ricerca del singolo documento in archivio informatico;

6 2,00 per la ricerca in archivio cartaceo del singolo documento con data anno

da € 3,00 sino a € 11,00 (incremento di € 1,00 ogni anno) per la ricerca in archivio cartaceo del singolo documento con data oltre un anno e fino a dieci

€ 15,00 per la ricerca in archivio cartaceo del singolo documento con data oltre

€ 10,00 per i diritti di ricerca per ogni supporto informatico, indipendentemente dal numero di documenti nello stesso contenuti.

ART. 4 (Rilascio in forma autentica)

Qualora la copia debba essere rilasciata in forma aurentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti; l'ufficio ne cura l'annullamento con bollo c data.

I costi per l'estrazione di copia in bollo sono stabilità nella misura di:

€ 0,50 per ogni facciata a titolo di diritti di segreteria, oltre l'imposta di bollo di valore corrente per ogni foglio (4 facciate) fissata in € 14,62 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.) per il rilascio di copia autenticata.

ART. 5 (Modalità e costi di spedizione)

Le modalità di spedizione dei documenti sono indicate nella richiesta da parte dell'interessato e i relativi costi sono stabiliti nella misura di:

Spedizione a mezzo posta:

£ 5,00 (costo forfettario) per Raccomandata A/R.

Spedizione a mezzo fax:

€ 1,30 per la prima facciata trasmessa e € 1,00 per ogni facciata successiva.

